

Professioni

Sentenza n. 153 del 2006

legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la razionalizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)

Il Governo impugna l'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la razionalizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) assumendo la violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 32, comma 1, della legge regionale impugnata stabilisce che la Regione individua le figure professionali dei servizi sociali. A sua volta l'art. 32, comma 2, disciplina i titoli di studio richiesti per l'esercizio della professione di educatore professionale.

Ad avviso del Governo le norme censurate violerebbero il principio fondamentale, quale ricavabile dalla normativa statale vigente, secondo cui nella materia delle professioni, rientrante fra quelle di legislazione concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato il compito di individuare quanto meno il contenuto di ciascuna professione e il corrispondente titolo professionale; tanto più che l'abilitazione all'esercizio professionale passa in via esclusiva attraverso un esame di Stato, secondo il disposto dell'art. 33 della Costituzione.

Nello specifico, la prima norma censurata (art. 32, comma 1) sembrerebbe riservare alla Regione, con l'espressione *individua*, la determinazione delle figure professionali impiegabili nel settore dei servizi sociali, ancorché le professioni enumerate nella norma siano già regolamentate a livello statale.

L'art. 32, comma 2, "*disciplinando i titoli di studio necessari per l'esercizio della professione di educatore professionale*", contrasterebbe a sua volta con l'art. 5 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), dal momento che questa figura professionale rientra nel novero delle professioni esercitabili, ai sensi del predetto art. 5, solo a seguito di una specifica formazione universitaria e di un esame conclusivo abilitante; mentre la norma regionale prevede quali titoli idonei per l'accesso alla professione di educatore professionale anche titoli diversi da quelli già disciplinati a livello nazionale (titoli di formazione regionale; titoli universitari senza alcun esame abilitante).

La Regione eccepisce che l'art. 32, comma 1, indicherebbe le categorie professionali operanti nel sistema piemontese dei servizi sociali al solo fine di una chiara identificazione di quelle legittimamente operanti in base alla legislazione vigente.

Quanto alla figura dell'educatore professionale, la stessa Regione deduce che l'art. 32, comma 2, non avrebbe dettato una nuova disciplina di questa figura, limitandosi viceversa ad un riepilogo dei titoli che consentono, sia in quanto richiesti dalla normativa vigente, sia in quanto acquisiti durante la vigenza della normativa precedente, lo svolgimento delle funzioni di educatore nei servizi sociali.

Il giudice costituzionale riconduce in primo luogo le norme censurate alla materia concorrente delle professioni, osservando al contempo come in siffatta materia la potestà legislativa regionale debba rispettare il principio, quale evincibile dalla legislazione statale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, "*con i relativi profili e titoli abilitanti*", è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario.

Sulla scorta di questa ricostruzione di sistema la Corte perviene alla conclusione che la legge regionale impugnata lede le competenze assegnate allo Stato da norme nazionali di principio, violando in questo modo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sia là dove provvede alla diretta individuazione delle figure professionali operanti nel settore dei servizi sociali; sia là dove fissa specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, ancorché in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale.

